



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35

OGGETTO: Approvazione Programma del fabbisogno del personale relativo al triennio 2017-2019 e piano occupazionale 2017 – Conferma dotazione organica.

L'anno 2016 addì 26 del mese di luglio alle ore 19,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco nei modi prescritti si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Numero	Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1	RUBINI Giuseppe	Sindaco	X	
2	MODINI Gianluca	Assessore	X	
3	MORTARINO Monica Raffaella	Assessore	X	

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dr.ssa Marilena Pappacena la quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;
- che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto (trattamento economico addetti uffici di staff), debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 c. 562 della L. 27.12.2006 n. 296, per gli enti non soggetti al patto sono previsti due vincoli:

- Uno quantitativo relativo al numero di persone a tempo indeterminato da assumere che non può superare il numero delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente;
- L'altro relativo al tetto di spesa del personale che non può eccedere quella dell'anno 2008.

VISTA la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014;

VISTO il DL 113/2016;

DATO ATTO che l'Amministrazione

– ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale;

– ha adottato il piano delle azioni positive c.d. Piano delle pari opportunità Dlgs. 198/06;

RICORDATO che per gli anni 2015 e 2016 la Legge 190/14 e il D.L. n. 78/15, unitamente ad altri interventi normativi, hanno drasticamente limitato la possibilità degli Enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato anche attraverso stabilizzazioni dei c.d. precari. Tale facoltà in presenza delle condizioni previste dalla normativa e specificate dalla giurisprudenza contabile (ultime Corte Conti SEZ. Autonomie n. 19, 26) risulta, infatti, essere condizionata al ricorso alle risorse umane degli enti di area vasta dichiarate in eccedenza o sovrannumero. Il mancato rispetto delle previsioni su indicate comporta in presenza di profili professionali rispondenti alle esigenze dell'Ente Locale, la nullità dell'assunzione;

Rilevato che la legge di Stabilità (L. 208/2015), all'art. 1, c 762, prevede che le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27.12.2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.

Richiamato:

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune in materia di determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale;

- la delibera di Consiglio n. 19 del 19/5/2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016;

Considerato che è necessario elaborare il piano di fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 ed il conseguente piano occupazionale 2017;

Evidenziato, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile, quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".

2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

3) l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

4) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28." (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al

100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

5) La disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell'anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009. Se anche tale valore è pari a zero, con la deliberazione n. 29/2012, la Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto possibile individuare un nuovo parametro «da adesso in poi» per far fronte alle necessità per garantire i servizi essenziali per l'ente.

6) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale.

Considerato che si rende necessario programmare per l'anno 2017 il potenziamento dell'Area tecnica, mediante conferimento, salvo diversa riorganizzazione degli uffici anche attraverso l'utilizzo delle convenzioni ex art. 30 Tuel, di incarico a persona di provata capacità del settore attraverso il ricorso all'istituto dello "scavalco" di cui all'art 1 comma 557 della legge 311/2004: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

Dato atto, a tal fine che, il Responsabile dell'area amministrativo - economica ha attestato:

- Che l'ente ha rispettato i limiti di spesa del personale normativamente previsti;
- Che l'ente è in regola con l'art. 41, c. 2. D.L. 66/2014;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

Ritenuto dunque opportuno, approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2017/2019, ed in particolare il piano annuale delle assunzioni relativo all'esercizio 2017, allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Preso atto che la dotazione organica risulta configurata come da deliberazioni di giunta comunale n. 23 del 28/5/2015 e n. 27 del 17/4/2013 e da deliberazione di Giunta n. 36 del 14/7/2014 avente ad oggetto “ Ricognizione eccedenze di personale - Adempimento annuale 2014 e conferma fabbisogno del personale 2013- 2015”;

Richiesto il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2017/2019, nonché il piano delle assunzioni relativo all'annualità 2017, allegato alla presente;
2. di dare atto che la dotazione organica risulta configurata come da deliberazioni di giunta comunale n. 23 del 28/5/2015 e n. 27 del 17/4/2013 e da deliberazione di Giunta n. 36 del 14/7/2014 avente ad oggetto “ Ricognizione eccedenze di personale - Adempimento annuale 2014 e conferma fabbisogno del personale 2013- 2015” e che in questa sede si conferma;
3. di prevedere, per l'anno 2017, salvo diversa riorganizzazione degli uffici anche attraverso la stipulazione di convenzioni ex art. 30 Tuel, il potenziamento dell'Area tecnica mediante conferimento di incarico a persona di provata capacità del settore attraverso il ricorso all'istituto dello “scavalco” di cui all'art 1 comma 557 della legge 311/2004 previa verifica del rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e di quanto indicato nella parte preambolo - punto “Evidenziato”,
4. Di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e di quanto indicato nella parte preambolo - punto “Evidenziato”, rimane salvo, per tutto il triennio 2017/2019, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;
5. di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione.
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali.
7. di dichiarare, con separata e successiva votazione resa all'unanimità, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere.

Allegato

PIANO OCCUPAZIONALE PER IL TRIENNIO 2017/2019

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2017

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
-----	-----	-----	-----	-----	-----

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Salvo diversa riorganizzazione degli uffici anche attraverso la stipulazione di convenzioni ex art. 30 Tuel, l'amministrazione ritiene di programmare per l'anno 2017 il potenziamento dell'Area tecnica mediante conferimento di incarico a persona di provata capacità del settore attraverso il ricorso all'istituto dello "scavalco" di cui all'art 1 comma 557 della legge 311/2004 previa verifica del rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2018

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
-----	-----	-----	-----	-----	-----

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019

Categoria	Profilo professionale vacante	Servizio	FT/PT	Modalità di reclutamento	Tempo di attivazione procedura
-----	-----	-----	-----	-----	-----

L'amministrazione ritiene, per il momento, di non programmare assunzioni a tempo indeterminato nel periodo di riferimento riservandosi di decidere in ordine ad eventuali assunzioni nel periodo di riferimento compatibilmente con le esigenze organizzative e di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rubini Giuseppe

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dr.ssa Marilena Pappacena

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **28.07.2016** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMU.LE
F.to Dr.ssa Marilena Pappacena

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Nibbiola, lì **28.07.2016**

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Enio Agostinetti

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Nibbiola, lì **28.07.2016**

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dr.ssa Marilena Pappacena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

[X] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Nibbiola lì **28.07.2016**

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dott.ssa Marilena Pappacena